

*Università per Stranieri “Dante Alighieri”
Reggio Calabria*

*Sede Legale - via del Torrione, 95 - 89125 Reggio di Calabria
Decreto Ministeriale del 17 ottobre 2007, n. 504
C.f. /P. Iva: 01409470802*



*REGOLAMENTO
SULL'INCUBATORE
UNIVERSITARIO D'IMPRESA
DELL'UNIVERSITÀ PER
STRANIERI “DANTE ALIGHIERI” DI
REGGIO CALABRIA*

Regolamento sull'Incubatore Universitario d'Impresa dell'Università per Stranieri "Dante Alighieri" di Reggio Calabria

INDICE

Art. 1	L'INCUBATORE UNIVERSITARIO DI IMPRESA
Art. 2	SCOPO
Art. 3	ORGANI E FUNZIONI
Art. 4	SERVIZI OFFERTI
Art. 5	DOMANDA DI AMMISSIONE E STIPULA DEL CONTRATTO
Art. 6	TEMPI DI PERMANENZA E DECADENZA
Art. 7	USO DEI LOGHI
Art. 8	NORME APPLICABILI
Art. 9	ENTRATA IN VIGORE

Art. 1	L'INCUBATORE UNIVERSITARIO DI IMPRESA
1	L'Università per Stranieri "Dante Alighieri" di Reggio Calabria (di seguito "l'Università") istituisce Dantech-Lab, l'Incubatore Universitario d'Impresa dell'Università per Stranieri "Dante Alighieri" di Reggio Calabria (di seguito "Dantech-Lab").

Art. 2	SCOPO
1	Dantech-Lab fornisce un insieme di servizi aventi l'obiettivo di sostenere ricercatori, studenti e personale tecnico-amministrativo dell'Università a creare nuove imprese, valorizzando la ricerca scientifica e l'innovazione tecnologica.
2	I servizi di Dantech-Lab sono a disposizione anche di soggetti non legati all'Università, purché abbiano una proposta imprenditoriale innovativa.

Art. 3	ORGANI E FUNZIONI
1	Sono organi dell'Incubatore Universitario di Impresa:
	a. il Consiglio Direttivo;
	b. il Direttore.
2	Il Consiglio Direttivo, per il quale non è previsto compenso, è costituito dal Direttore del Centro di Ricerca le cui attività afferiscono all'ambito della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica indicato dal Consiglio Accademico con funzioni da Direttore di Dantech-Lab e da tre esperti, interni o esterni all'Università, nominati dal Rettore su proposta del Direttore di Dantech-Lab, di comprovata esperienza nel trasferimento tecnologico e nel sostegno alla creazione di imprese innovative.
3	Il Consiglio Direttivo valuta e decide sulle richieste di ammissione ai servizi forniti da Dantech-Lab, propone le eventuali modifiche al presente Regolamento e relaziona annualmente al Consiglio di Amministrazione dell'Università sull'attività svolta.
4	Il Direttore ha la responsabilità dei servizi offerti e funge da referente interno per gli utenti.
5	Gli esperti hanno compiti di gestione operativa e di gestione della consulenza di base in house.

Art. 4	SERVIZI OFFERTI
1	Dantech-Lab offre agli utenti servizi di pre-incubazione ed incubazione virtuale e fisica, finalizzati alla creazione e all'avvio di imprese innovative.
2	I servizi sono erogati in base alle disponibilità di spazi ed alla presenza del personale dedicato all'incubatore.
3	I servizi offerti e le relative condizioni di utilizzo sono specificate di volta in volta in

		appositi contratti di pre-incubazione e incubazione da stipularsi, rispettivamente, con le persone fisiche e le imprese già costituite.
	4	Le persone fisiche ammesse ai servizi di pre-incubazione stipulano con l'Università un contratto a titolo gratuito mentre le imprese ammesse ai servizi di incubazione stipulano un contratto a titolo oneroso.
	5	L'incubazione virtuale consente all'impresa costituita di usufruire di una serie di servizi - quali a titolo esemplificativo l'utilizzo delle sale riunioni per un numero limitato di ore, spazio web nel sito di Dantech-Lab per ospitare le pagine del cliente - senza l'occupazione di spazi fisici.

Art. 5	DOMANDA DI AMMISSIONE E STIPULA DEL CONTRATTO	
	1	Possono presentare domanda di ammissione ai servizi di Dantech-Lab, indirizzandola al Direttore di Dantech-Lab, in qualunque momento:
	a.	le persone fisiche che intendono costituire un'impresa, per i servizi di pre-incubazione e/o co- working;
	b.	le imprese già costituite, con sede legale o operativa in Calabria, per i servizi di incubazione fisica e virtuale. Possono presentare domanda di ammissione anche le imprese in fase di costituzione purché la stessa avvenga entro sei mesi dalla domanda presentata.
	2	La domanda di ammissione, da redigersi secondo i moduli e i formulari presenti nel sito web dell'Università, è corredata dalla documentazione ivi indicata.
	3	Il Consiglio Direttivo valuta l'ammissibilità delle domande pervenute, accoglie o respinge le richieste o invita i richiedenti a rivedere la proposta presentata ai fini di un nuovo esame.

Art. 6	TEMPI DI PERMANENZA E DECADENZA	
	1	Le imprese già costituite possono permanere in Dantech-Lab per un periodo di 2 anni dalla data di stipula del contratto; dopo i primi 2 anni di permanenza, è facoltà del Consiglio Direttivo concedere il prolungamento della permanenza dell'impresa ospite per ulteriori periodi della durata di un anno ciascuno.
	2	La domanda di prolungamento della permanenza deve essere presentata dall'impresa almeno 2 mesi prima della scadenza di ogni anno di permanenza, accompagnata dai bilanci d'esercizio e dal business plan di sviluppo che giustifichi l'importanza dell'ulteriore permanenza nell'incubatore.
	3	Le persone fisiche possono beneficiare dei servizi di pre-incubazione per la durata massima di 18 mesi.
	4	Al fine di favorire il networking e l'utilizzo della struttura da parte di imprese attive e realmente interessate ai servizi offerti, è facoltà del Consiglio Direttivo, entro i 2 mesi successivi al termine del primo anno di incubazione, interrompere il rapporto di incubazione qualora l'impresa beneficiaria non abbia utilizzato gli spazi e i servizi con regolarità.

Art. 7		USO DEI LOGHI
	1	Tutti gli utenti di Dantech-Lab, se in regola con il pagamento dei corrispettivi dei servizi, possono fregiarsi del logo di Dantech-Lab con la scritta “Società selezionata da Dantech-Lab”.
	2	Dantech-Lab può utilizzare i loghi e i nomi degli utenti incubati, anche una volta terminato il periodo di incubazione, per pubblicizzare l’attività svolta nei confronti del proprio portafoglio clienti, sia mediante documentazione cartacea che digitale e veicolata attraverso il sito web (www.unistrada.it) o altri siti istituzionali.

Art. 8		NORME APPLICABILI
	1	Per ogni aspetto non specificamente disciplinato dal presente Regolamento si rinvia alla normativa generale sulle società di alta tecnologia e gli incubatori di impresa, oltre che allo Statuto ed ai regolamenti di Ateneo.

Art. 9		ENTRATA IN VIGORE
	1	Poiché sussistono ragioni di urgenza, il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua emanazione con Decreto Rettorale.